

ALLEGATO "B"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"FRISIA" - SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE

DENOMINAZIONE - RICONOSCIMENTO-SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, a norma della Legge n. 383/2000, nonché ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione di promozione sociale denominata "FRISIA" - Sezione Provinciale di LECCE, C.F. 93099950755, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, ispirata ai principi dell'Associazione "FRISIA" avente sede in Roma, in via del Trifoglio, 9.

Riconoscimento. L'associazione è una sede autonoma avendo ottenuto in data 19/10/2009 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione "FRISIA" - Roma - ai sensi dell'articolo 2 del suo Statuto, ed è tenuta ad utilizzare la denominazione, la sigla e il marchio e a rispettarne i principi fondamentali.

ARTICOLO 2

L'Associazione "FRISIA"- Sezione Provinciale di Lecce, C.F. 93099950755, attualmente, ha sede legale in (73019) Trepuzzi - LE -, Via Tiziano n. 31.

La sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea degli Associati.

L'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce è disciplinata dall'Atto costitutivo e dal presente Statuto, nonché dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli Associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti e con le modalità fissati dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione "FRISIA"- Sezione Provinciale di Lecce, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

L'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di Ente morale.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce è illimitata.

ARTICOLO 4

L'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce è un'Associazione apartitica e apolitica, che opera esclusivamente per scopi di solidarietà sociale e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, neanche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce trovano origine nei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce, in particolare, si propone:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

Nel rappresentare gli Associati di cui all'articolo 5, l'Associazione **"FRISIA"** - Sezione Provinciale di Lecce, si propone in generale, quali sue finalità:

1. la ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione ed al superamento del disagio sociale e psicologico;
2. la formazione professionale ed individuale, nonché l'orientamento, per tutte le persone che lo desiderano, al fine di accrescere lo sviluppo del sé, del proprio potenziale e l'integrazione sociale dei singoli individui;
3. la valorizzazione delle attitudini e delle capacità umane e professionali;
4. l'affermazione del diritto alla cultura, all'educazione e alla formazione permanente;
5. la promozione della qualità della vita.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, L'Associazione, potrà:

- a) creare ed organizzare strutture finalizzate allo svolgimento delle attività associative;
- b) relativamente al campo della psicologia: realizzare piani di ricerca, studiare metodologie, attuare tecniche e disegni sperimentali; effettuare raccolte statistiche di dati e valutarne le risultanze; elaborare strumenti psicometrici di valutazione (questionari, tests, ecc.);
- c) relativamente al campo del disagio e dello svantaggio psico-sociale: effettuare ricerche su casi definiti e su larga scala, con particolare attenzione ai disturbi dell'apprendimento in età scolare e prescolare; svolgere attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, a favore di soggetti svantaggiati e delle rispettive famiglie; costruire modelli psicometrici per la valutazione e l'intervento, con l'utilizzo anche di strumenti e supporti informatici; relativamente al campo della divulgazione: attività di informazione attraverso la promozione e la gestione di congressi, convegni, tavole rotonde, comunicazioni multimediatriche; editoria in genere, con pubblicazione di tests, strumenti di valutazione, articoli e volumi scientifici e divulgativi;
- d) relativamente al campo della formazione professionale: effettuare azioni di formazione, aggiornamento e specializzazione degli operatori sociali sia pubblici che privati e più complessivamente di tutte le categorie sociali coinvolte nello sviluppo della crescita della popolazione; formare, attraverso la realizzazione di corsi professionali, il personale scolastico di ogni ordine e grado; promuovere l'alta formazione attraverso l'attivazione e la gestione di masters universitari e post-universitari; curare la formazione permanente per il corpo docente e gli operatori del settore; l'associazione ritiene fondamentali i contenuti della Legge 21.12.1978, n. 845, rivolti alla formazione e
- e) al recupero della persona;
- f) relativamente agli interventi di carattere generale: assicurare un costante flusso di informazioni tra gli Associati e con le Associazioni eventualmente affiliate; favorire e promuovere occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e la discussione dei temi di interesse associativo; diffondere ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle altre Associazioni; promuovere ed effettuare studi e ricerche, raccogliere, ordinare ed elaborare dati, documenti e valutazioni riguardanti le iniziative politiche, del mondo accademico e delle Istituzioni scientifiche, che interessano i campi di attività dell'Associazione sia a livello nazionale, che internazionale; collaborare con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti le finalità statutarie.

L'Associazione **"FRISIA"** - Sezione Provinciale di Lecce non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione **"FRISIA"** - Sezione Provinciale di Lecce si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione **"FRISIA"** - Sezione Provinciale di Lecce potrà svolgere, inoltre, qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione **"FRISIA"** - Sezione Provinciale di Lecce potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione **"FRISIA"** - Sezione Provinciale di Lecce è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5

Possono far parte dell'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce in numero illimitato tutti coloro che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Associati, sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

Gli Associati, possono essere :

➤ Associati Fondatori

Sono Associati Fondatori quelle persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

➤ Associati Operativi

Sono Associati Operativi quelle persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

➤ Associati Onorari

Sono Associati Onorari quelle persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione ovvero che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

➤ Associati Sostenitori o Promotori

Sono Associati Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ARTICOLO 6

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 7

La qualità di Associato si perde per :

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli Associati, che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 8

Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce, è rivolta, nonché per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, saranno costituite :

1. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

3. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Associati, non Associati, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
4. contributi di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli Associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi dell' l'Associazione "FRISIA" - Sezione Provinciale di Lecce :

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei revisori o il Revisore Contabile Unico.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

A) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 10

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati stessi.

L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria e straordinaria ed è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea degli Associati ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da persona dallo stesso delegata, almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante:

- comunicazione raccomandata spedita agli Associati o consegnata a mano;
- affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione, presso la sede legale;
- fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati : l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione non prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione, anche in altro luogo.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, gli Associati in regola con il versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una delega rilasciata alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 13

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti, non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il parere favorevole del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli Associati intervenuti, sia in prima, che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un componente del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, impegnano tutti gli Associati, compresi i dissenzienti e gli assenti.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre), e non superiore a 11 (undici), incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

1. di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
2. di determinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
3. di deliberare l'assunzione eventuale di personale dipendente;
4. di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
5. di stabilire le quote annuali dovute dagli Associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e demandare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, che potrà essere scelto tra i suoi componenti, ovvero designato tra esterni al Consiglio, ovvero nominato volta per volta.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto Regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione sono risultati primi tra i non eletti e seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Ove vengano a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Ogni componente del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima.

Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata postale, raccomandata da consegnare a mano, ovvero con comunicazione a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

ARTICOLO 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano per età.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, se nominato stabilmente, o nei casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.

In caso di assenza del Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Tutti gli altri libri sono tenuti dal Presidente coadiuvato, se del caso, dal Segretario, ove nominato.

C) PRESIDENTE

ARTICOLO 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.

La prima nomina avviene nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, ove ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.

Il Presidente esercita, di norma, i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Presidente potrà esercitare, altresì, gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione, che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli.

In particolare, compete al Presidente:

1. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
2. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
3. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
4. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
5. emanare i Regolamenti interni degli Organi collegiali e delle strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede Comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Nei casi di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

D) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 21

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Probiviri, in numero massimo di 3 (tre), che dura in carica 3 (tre) anni, al quale demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

E) COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE CONTABILE UNICO

ARTICOLO 22

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da un Presidente, da 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

In alternativa, l'Assemblea degli Associati può nominare un Revisore Contabile Unico.

Il Presidente del Collegio dei Revisori o il Revisore Contabile Unico, devono essere scelti tra Professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Contabile Unico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Contabile Unico hanno il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, nonché l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

I controlli effettuati dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Contabile Unico sono trascritti su apposito libro.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Contabile Unico potranno, altresì, indirizzare all'Assemblea degli Associati, al Consiglio Direttivo ed al Presidente le raccomandazioni che riterranno utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Il compenso al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori o al Revisore Contabile Unico, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli Associati, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di promozione sociale, o di volontariato, ovvero operanti in analogo settore.

NORME FINALI

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, valgono le disposizioni del Codice Civile e quelle della Legge n. 383/2000.

Redatto in triplice originale in Trepuzzi, oggi 27 Ottobre 2009.

Letto, così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Silvia **Taccone**)

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro **Santoro**)

Dott.ssa Anna Lucia **SABETTA**

Dott.ssa Annalisa **INGROSSO**